



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 1537 del 29/12/2023

OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINE DI EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER CUI SONO IN CORSO LE PROCEDURE SELETTIVE O E' STATA PRESENTATA ISTANZA. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 5 LETT. A), DEL REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO.

IL DIRIGENTE

Servizio Demanio

Premesso che:

- le norme legislative nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE;
- in data 20 aprile 2023 la CGUE ha emesso la sentenza nella causa C-348/22 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa) (ECLI:EU:C:2023:301), confermando la validità e l'applicabilità diretta della direttiva sui servizi al settore delle 'concessioni balneari' e sottolineando che tale direttiva prevede chiaramente l'obbligo per gli Stati membri di applicare procedure di selezione imparziali e trasparenti ai potenziali candidati e il chiaro divieto di rinnovi automatici;
- che la Commissione Europea, facendo seguito alla lettera del 3 dicembre 2020 rif. C(2020)7826 final) e tenuto conto della risposta del 4 febbraio 2021 ref. INF(2021)000264, in data 16.11.2023 ha emesso, ai sensi dell'art. 258 del T.F.U.E, Parere Motivato prot. INFR(2020)4118C(2023)7231 final, con cui ha segnalato che la Repubblica italiana, mantenendo le proroghe indiscriminate ed *ex lege* delle autorizzazioni per l'utilizzo di proprietà demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche, previste all'articolo 3, paragrafo 2, della legge 118/2022, come modificato dalla legge 14/2023, e dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 4-bis della legge 118/2022, inserito dalla legge 14/2023, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva sui servizi e dell'articolo 49 del TFUE, nonché ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del TUE;

Ricordato, altresì, che il Comune di San Michele al Tagliamento, ai fini dell'espletamento delle procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ha approvato in linea con i principi dettati dall'Unione Europea, il Regolamento per l'uso del demanio marittimo con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7/26.01.2023 e successiva modifica n. 68/31.07.2023;

Dato atto, in particolare, che in relazione alle aree non concessionate e/o occupate in forza di titoli oggetto di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, illegittimi in forza del diritto unionale, la Giunta comunale:

- con la deliberazione n. 217 del 02.08.2023 ha reso parere positivo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Regolamento per l'uso del demanio marittimo, in ordine ai compendi di cui alle istanze pervenute per l'assegnazione in concessione delle predette aree demaniali (**compendi dalla lett. A alla lett. F**), nonché provveduto, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del citato Regolamento, alla seconda individuazione dei compendi/lotti da concessionare (**dalla lett. G alla lett. Z**);
- con successiva deliberazione n. 266 del 21.09.2023 ha apportato alcune modifiche/integrazioni ai compendi come approvati con la citata deliberazione giuntale n. 217/2023;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1366/06.12.2023 con la quale il Servizio Demanio ha effettuato la ricognizione dello stato delle procedure selettive in corso per l'assegnazione in concessione demaniale marittima dei compendi/lotti approvati dalla Giunta comunale con le succitate deliberazioni;

Precisato che:

- salvo i compendi H), Q) e Y) per cui non sono state presentate istanze, per tutti gli altri compendi individuati con le citate deliberazioni n. 217-266/2023 sono state presentate istanze di concessione demaniale marittima;
- con riferimento ai compendi da A) a F) sono già state effettuate le pubblicazioni delle istanze pervenute ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento mentre per gli altri compendi da G) a Z) si dovrà procedere con la pubblicazione dell'istanze pervenute;

Dato atto che le procedure selettive non si concluderanno entro la data del 31.12.2023, termine di efficacia delle concessioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi effettuati ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, come disposto dalla Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021 (non cassata) e in conformità al diritto unionale;

Dato atto che le concessioni oggetto di proroghe o rinnovi ai sensi della citata normativa nel Comune di San Michele al Tagliamento sono quelle indicate nelle Determinazioni Dirigenziali n. 937/10.12.2020 e n. 670/14.07.2021;

Considerato che con la perdita di efficacia delle predette concessioni, le aree demaniali marittime occupate dovrebbero essere ripristinate mediante rimozione di tutte le opere realizzate, salvo le pertinenze demaniali e le opere da incamerare da parte dell'Agenzia del Demanio;

Dato atto che un tanto comporterebbe il rischio che non si riescano ad attrezzare e riallestire le predette aree in tempo utile per la prossima stagione balneare con le evidenti conseguenze negative per l'intera località di Bibione, senza considerare che il disallestimento sarebbe antieconomico e non ragionevole qualora in esito alle procedure selettive il concessionario uscente dovesse essere riconfermato ovvero dovesse applicarsi la disposizione recata dall'art. 14, comma 5, lett. a) del vigente Regolamento per l'uso del demanio marittimo;

Preso atto che con Deliberazione n. 361/20.12.2023 la Giunta comunale ha fornito indirizzo all'Ufficio Demanio di differire il termine di efficacia delle attuali concessioni per cui è pendente una procedura selettiva o per cui è stata presentata istanza:

- sino al 31.10.2024, per tutte quelle attività svolte in area demaniale che prevedono tempi di allestimento ed organizzazione del personale e/o delle prenotazioni lunghi che non consentirebbero al concessionario entrante, soprattutto, se diverso dall'uscente di garantire la piena operatività dell'attività per la prossima stagione;
- per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per tutte le altre concessioni;
- in ogni caso, per 60 giorni successivi all'assegnazione della nuova concessione, il termine per la rimozione delle opere amovibili e di quelle inamovibili che lo Stato non incameri, come previsto dall'art. 14, comma 5, lett. a) del Regolamento;

Dato atto che il differimento nei termini suddetti dell'efficacia delle concessioni, ancorché già oggetto di proroghe e rinnovi disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, persegue l'interesse pubblico garantendo:

- il più proficuo uso del demanio marittimo, mantenendo le aree demaniali occupate, e quindi produttive, anche che nelle more dell'espletamento delle procedure selettive, nonché la corresponsione del canone e della relativa imposta regionale sulle concessioni;
- lo svolgimento, anche per la stagione estiva 2024, di attività centrali fondamentali per l'economia di Bibione e di tutto il suo indotto;

Dato, altresì, atto che il suddetto differimento:

- è in linea con i principi di leale collaborazione tra Pubblica Amministrazione e concessionari, di ragionevolezza amministrativa e buon andamento della P.A.;
- non costituisce una proroga generalizzata, essendo necessitata da ragioni oggettive connesse all'andamento delle procedure selettive già avviate e, comunque, determinata e limitata nel tempo;

- è espressamente previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022 (anche nella formulazione precedente alla modifica operata dal decreto-legge 28 dicembre 2022 n. 198, conv. nella legge 24 febbraio 2023 n. 14), il cui meccanismo non è stato oggetto di censura da parte della giurisprudenza; anzi la possibilità di procedere con il differimento è contenuto da ultimo anche nell'”*Informativa al Consiglio dei Ministri sugli adempimenti degli Enti concedenti in merito alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività ricreative e turistiche*” dd 28.12.2023;

Ritenuto si ritiene di differire ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118, il termine di efficacia delle concessioni/autorizzazioni di cui alla Tabella A) allegata alla presente determinazione sino al 31.10.2024 considerato che trattasi di tipologie di hanno la necessità di organizzare le attività ed allestire le aree già a partire da gennaio del 2024, onde garantire la piena operatività per la prossima stagione estiva

Considerato che alcune tipologie di concessione/autorizzazione (chioschi, campeggi, stabilimenti balneari), meglio individuate nella Tabella A) allegata alla presente determinazione, hanno la necessità di organizzare le attività ed allestire le aree già a partire da gennaio del 2024, onde garantire la piena operatività per la prossima stagione estiva si ritiene, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118, di differire il termine di efficacia delle stesse sino al 31.10.2024;

Ritenuto, invece, con riferimento alle concessioni/autorizzazioni meglio individuate nella Tabella B), allegata alla presente determinazione, trattandosi di aree demaniali pertinenziali e/o che non necessitano di particolare allestimento/organizzazione, di differire il termine di efficacia delle stesse per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure selettive, specificando altresì che perderanno efficacia nel momento in cui verrà rilasciato nuovo titolo;

Rilevato che con riferimento al compendio Q) “campi da tennis Lido del Sole” non è pervenuta alcuna istanza e che pertanto non vi sarà il differimento del termine di efficacia della concessione demaniale marittima in forza della quale attualmente è occupata detta area demaniale ossia la concessione demaniale marittima n. Concessione 02/2012 del 09/02/2012 (subingresso a Giove spa e proroga 31/12/2015) - atti non a repertorio n. 110 del 01/04/2016 scadenza al 31/12/2020, atto di estensione Rep. 4587/30.12.2020;

Dato atto che nella predetta area sono state realizzate opere di difficile rimozione che, giusta documentazione agli atti d'ufficio, dovranno permanere sino al sopralluogo che verrà effettuato da parte dell'Agenzia del Demanio al fine di valutarne l'eventuale incameramento ai sensi dell'art. 49 cod. nav.,; qualora le predette opere non dovessero essere ritenute incamerabili, verrà disposta con atto successivo la demolizione a carico del concessionario dei citati manufatti;

Visti:

- il “*Codice della Navigazione*” approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii.;
- il “*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*” approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- la legge regionale n. 33/2002 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti in particolare:

- la legge 5 agosto 2022 n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);
- il decreto-legge 28 dicembre 2022 n. 198, conv. nella legge 24 febbraio 2023 n. 14, di modifica la predetta legge n. 118/2022;
- la legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 “**TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO**”;
- il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.06.2021;
- il vigente “Regolamento per l'uso del demanio marittimo”, approvato con deliberazione C.C. n. 7/26.1.2023 e s.m.i.;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 135 del 29.12.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)” e s.m.i.;
- la deliberazione consiliare n. 136 del 29.12.2022, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e s.m.i.;
- la deliberazione consiliare n. 32 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022;
- la deliberazione consiliare n. 67 del 31.07.2023 avente ad oggetto: “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2023/2025 E 9^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 17.01.2023, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2025” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 29.05.2023, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2023-2025”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Visto l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 01.04.2022 con cui sono state conferite al dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario presso in quale è incardinato il Servizio Demanio;

Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di differire il termine di efficacia sino al 31.10.2024 delle concessioni/autorizzazioni di cui alla Tabella A), allegata alla presente determinazione;
- 3) di differire il termine di efficacia per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure delle concessioni/autorizzazioni di cui alla Tabella B), allegata alla presente determinazione;
- 4) di concedere termine di 60 giorni successivi all’assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime per la rimozione delle opere di cui all’art. 14, comma 5, lett. a) del Regolamento per l’uso del demanio marittimo;
- 5) che i titoli concessori derivanti dagli atti di aggiudicazione, che verranno assunti in esito alle procedure ad evidenza pubblica in corso o da attivare, avranno efficacia a far data dal

rilascio del titolo e, comunque, nel rispetto dei termini di cui ai punti 2) e 3);

- 6) di stabilire che le opere di difficile rimozione realizzate in relazione al titolo concessorio n. 02/2012 del 09/02/2012 (subingresso a Giove spa e proroga 31/12/2015) - atti non a repertorio n. 110 del 01/04/2016 scadenza al 31/12/2020, atto di estensione Rep. 4587/30.12.2020, dovranno essere mantenute sino al sopralluogo che verrà effettuato da parte dell'Agenzia del Demanio al fine di valutarne l'eventuale incameramento ai sensi dell'art. 49 cod. nav.;
- 7) al fine di non pregiudicare la posizione di soggetti terzi nell'ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica in corso o avviandi, durante il periodo di efficacia differita delle concessioni in essere, che saranno autorizzati esclusivamente gli investimenti necessari a mantenere efficiente e proficuo l'utilizzo ordinario del demanio in concessione; tali investimenti, di qualunque natura e valore essi siano, saranno comunque realizzati a rischio anche economico del concessionario e, quindi, senza pregiudizio per le valutazioni e decisioni che l'ente assumerà nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica ivi compreso l'eventuale obbligo di rimozione senza indennizzo al termine del periodo di efficacia differita della concessione;
- 8) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento della sottoscrizione della stessa dal competente dirigente;
 - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore

dott. Luca Villotta

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA VILLOTTA

CODICE FISCALE: TINIT-VLLLCU64R24G914G

DATA FIRMA: 29/12/2023 13:26:34

IMPRONTA: 39633937393938383638333736353030656439363235616665346538303636626235306534393064